

COMUNE DI SENIS
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TAGLIO
DEL LEGNATICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 10.10.08

IL Sindaco
(Dr. Salvatore Soi)

IL Segretario Comunale
(Dr.ssa M. Bonaria Scala)

Art. 1

E' permesso agli abitanti del Comune di Senis il taglio della legna nei terreni comunali , nelle località che anno per anno saranno preventivamente designate dalla Giunta Comunale, rimanendo rigorosamente vietato il taglio nelle località non designate che serviranno a formare la riserva del patrimonio boschivo del Comune.

Il taglio sarà concesso a coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune;
- b) abbiano un proprio nucleo familiare, intendendo per tale anche quello composto da una sola persona;

Art. 2

Chiunque intenda servirsi di legna del Comune dovrà farne preventiva domanda scritta all'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale diramerà apposito avviso pubblico.

A seguito della presentazione delle richieste, verrà definita una graduatoria formulata tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità:

- a) età del richiedente;
- b) composizione del nucleo familiare;
- c) stato economico sociale del nucleo familiare;

La graduatoria così formata è insindacabile.

L'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Oristano, rilascerà regolare permesso nel quale saranno indicate le principali disposizioni alle quali i richiedenti dovranno attenersi per il taglio.

Al rilascio del permesso il richiedente dovrà pagare la relativa tariffa, determinata annualmente dalla Giunta comunale per sopperire alle spese di manutenzione e miglioria dei beni agro-silvo-forestale.

Art. 3

Il taglio della legna è concesso esclusivamente per uso di famiglia del richiedente ed è severamente proibita l'esportazione dal Comune.

La legna dovrà essere consumata dal concessionario nella propria abitazione del Comune di Senis. E' vietata qualsiasi forma di commercio della legna, in piedi o tagliata.

In nessun caso la legna potrà essere venduta, scambiata o trasportata fuori dal territorio comunale.

Art. 4

E' proibita l'estirpazione con qualsiasi mezzo, ed è permesso il taglio con ferri ben taglienti (roncola o accetta) e dovrà lasciarsi ogni 14 metri quadrati la riserva prescritta del Regolamento di massima forestale: cioè una pianta delle migliori che in detto spazio possa sussistere.

Art. 5

E' consentito il solo taglio di pino e eucaliptus.

Art. 6

Chiunque senza aver fatta regolare domanda al comune si arbitrasse di tagliere legna nei boschi comunali, oltre alla confisca della legna verrà assoggettato ad una sanzione amministrativa pari al quadruplo del valore corrente di mercato della legna tagliata, salva l' azione penale.

Art. 7

Gli accertamenti per eventuali violazioni agli articoli del presente regolamento saranno effettuati dagli Agenti Forestali o dal servizio di Vigilanza Comunale

Le violazioni comporteranno l'immediato sequestro della legna.

Il taglio della legna dovrà essere eseguito entro i termini previsti dalla legislazione forestale in vigore.

Tutte le operazioni relative al taglio dovranno essere eseguite in conformità alle leggi di polizia forestale.

Le violazioni alle leggi comportano l'impossibilità di richiedere l'assegnazione per 3 anni consecutivi.

Art. 8

I diritti da corrisponderci al Comune per il taglio della legna saranno stabiliti annualmente mediante delibera della Giunta Comunale.

Disposizioni transitorie

Art. 9

Per quanto non contemplato nelle disposizioni sopraesposte si rimanda alla legislazione vigente in materia ambientale e civile.

Art. 10

Ogni disposizione contraria a quelle che precedono s' intendono abrogate con l' entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione